

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 13 DEL 30.04.2025**

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Benevento il 06.04.2025
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- letta ed esaminata la successiva nota integrativa a firma del CDR;
- letta e valutata la doc.ne allegata a supporto della violazione denunciata;

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori,
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 c. 3 lett. d) del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico;

CONDANNA

Il tecnico Clemente di Crescenzo, della ASD Boxe Maddalonese, alla sanzione della sospensione di mesi 12 (360 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex artt. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell' art. 33 c. 3 lett. d) del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico durante la riunione di pugilato svoltosi a Benevento il 6 aprile 2025. In particolare, al termine dell'incontro del proprio assistito, contestava il verdetto assumendo un atteggiamento antisportivo ed antiregolamentare culminato con parole offensive della reputazione e dell'operato dell'arbitro Golino Alessandro. Tali proteste e minacce diventavano sempre più accese ed insistenti a tal punto che gli organizzatori ed altri tecnici presenti non riuscivano a farlo desistere e pertanto, con l'aiuto del personale del servizio d'ordine preposto, veniva portato fuori dal Palazzetto. Dopo pochi minuti, mentre la manifestazione era ancora in corso, rientrava nel palazzetto e, continuando a gridare e sbraitare, con forza tentava di entrare nell'area di gara per aggredire fisicamente l'arbitro Golino Alessandro, Tale azione veniva nuovamente fermata dal servizio d'ordine presente che con forza lo riaccompagnava nuovamente fuori dal palazzetto.

Dopo circa mezz'ora, eludendo la sicurezza rientrava nel palazzetto e si avvicinava al tavolo della Giuria insieme al proprio figlio Vincenzo. Durante tale accesa discussione il tecnico proferiva nuovamente pesanti minacce anche nei confronti del commissario di riunione in affiancamento Apa Matteo. Interveniva nuovamente il servizio d'ordine ed altri tecnici presenti i quali lo riportavano nuovamente fuori l'impianto sportivo. Dopo pochi minuti che si era allontanato dal complesso sportivo, inviava diversi messaggi mediante applicazione *whatsapp* sul numero del Commissario di Riunione Maurizio APA dai toni offensivi minacciosi ed intimidatori.

Fatti accertati in Brindisi a far data dal 6 aprile 2025



Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Dispone altresì la trasmissione della presente decisione e dei suoi allegati all'Ufficio del Procuratore Federale della FPI atteso che nel pomeriggio, a manifestazione terminata, venivano pubblicati sul profilo riconducibile al DI CRESCENZO Clemente commenti antisportivi ed intimidatori sull'operato dei giudici.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI

Massimo Vannini